



Ministero dell'istruzione e del merito
I.I.S.S. "GIUSEPPE PAVONCELLI"
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (FG)

CODICE INTERNO

per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Delibera del Collegio dei docenti n. 40 del 7/03/2025 - Delibera del Consiglio d'Istituto n. 48 del 13/03



Sommario	
1. Premessa	
2. Bullismo e cyberbullismo	2
2.1. Definizione di bullismo	
2.2. Condotte di bullismo	
2.3. Definizione di cyberbullismo	
2.4. Le condotte di cyberbullismo	
3. I soggetti coinvolti	5
4. Le tutele a favore delle vittime	5
4.1. Le tutele penalistiche	
4.2. Le Leggi n.71/2027 e n.70/2024	
5. Le responsabilità	7
5.1. Le responsabilità del bullo	
5.2. Le responsabilità del bullo passivo	
5.3. Le responsabilità dello spettatore passivo	
5.4. Le responsabilità dei genitori	
5.5. Le responsabilità del personale scolastico	
6. Gli organi scolastici permanenti C/ bullismo e cyberbullismo	8
6.1. Il referente scolastico dell'area del bullismo e cyberbullismo	
6.2. Il team antibullismo	
6.3. Il team per l'emergenza	
7. Le prevenzioni scolastiche C/ bullismo e cyberbullismo	10
7.1. La prevenzione primaria	
7.2. La prevenzione secondaria	
7.3. La prevenzione terziaria	
8. Le sanzioni disciplinari scolastiche	13
ALLEGATI	16
All. 1: Questionario anonimo studenti	
All. 2: Modello "Prima segnalazione presunti atti di bullismo e/o cyber bullismo"	
All. 3: Patto educativo di corresponsabilità	

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.

sig.ra Rosaria Morra

1. Premessa

La legge 17/05/2024, n. 70, rubricata "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", ha apportato modifiche alla Legge 29/05/2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo".

L'art. 1 della legge richiamata obbliga ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, ad adottare un "Codice interno" per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L'art.4 della Legge ha istituito la «Giornata del rispetto», da intendersi quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio e nella settimana che precede, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli studenti sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla Legge.

L'art. 5 ha previsto modifiche al DPR 24/06/1998, n.249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" per adeguarlo ai seguenti principi:

- a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli artt. 2 e 3 del DPR 249/98 l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;
- b) integrare la disciplina relativa al "Patto educativo di corresponsabilità" prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

2. Bullismo e cyberbullismo

2.1. Definizione di bullismo

L'art. 1, c. 1-bis, legge 71/2017, così come modificata dalla legge 70/2024, stabilisce che "...per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni".

Si tratta quindi di una vasta ed eterogenea serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e spesso anche fisiche.

Il fenomeno *de quo* risulta particolarmente allarmante soprattutto per la sua notevole diffusione all'interno di un'ampia fascia della popolazione in età scolastica, caratterizzato dai seguenti elementi:

- **intenzionalità dell'azione:** lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima;
- **ripetitività dell'azione:** le condotte persecutorie devono essere reiterate nel corso del tempo;

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
sig.ra Rosaria Morra



- **disparità di forze:** la vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo;
- **isolamento della vittima:** la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione;
- **offesa di beni della vita** meritevoli di tutela giuridica.

Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

2.2. Le condotte di bullismo


A seconda delle modalità con le quali le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti si distinguono 6 condotte di bullismo:

1. **bullismo fisico:** aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, stratonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica e la vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione. La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse (ex art.581 c.p.), lesione personale (ex art.582 c.p.), rissa (ex art.588 c.p.), violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale (ex art.584 c.p.), danneggiamento (ex art.635 c.p.), e furto (ex art. 624 c.p.). Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria;
2. **bullismo verbale:** aggressione compiuta per mezzo delle parole e si manifesta con insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima e ledere la sua dignità. La condotta di bullismo verbale può integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti (ex art. 724 c.p.), istigazione a delinquere (ex art.414 c.p.), istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (ex art.414-bis c.p.) e istigazione a disobbedire alle leggi (ex art. 415 c.p.). Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria. Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio;
3. **bullismo relazionale:** o bullismo ostracizzante consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. La condotta di bullismo relazionale può integrare i reati di calunnia (ex art.368 c.p.), simulazione di reato (ex art. 367 c.p.), e diffamazione;
4. **bullismo sessuale:** aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenni (ex art. 609-quinquies c.p.). Nei casi più estremi questo tipo di bullismo potrebbe sfociare nei reati di violenza sessuale (ex art. 609-bis c.p.) e atti sessuali con minorenni (ex art. 609-quater c.p.);
5. **bullismo discriminatorio:** manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia, attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Le vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso, portando alla "ghettizzazione della vittima". La condotta di bullismo discriminatorio può integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo sfocia nei reati di istigazione al suicidio e omicidio. Una *species* di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico, che consiste in azioni volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola

Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
sig.ra Rosaria Morra



identità di genere.

2.3. Definizione di cyberbullismo

Per l'art. 1, c. 2, legge 71/2017, "... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

La diffusione in fasce sempre più giovani della popolazione di mezzi di comunicazione quali smartphone, tablet e computer ha determinato nuove possibili modalità di aggressione, tutte ricomprese nella definizione di cyberbullismo.

Trattasi di tutte quelle forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici, sfruttando l'ormai costante connessione di ognuno alla rete internet, al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come vittima.


2.4. Le condotte di cyberbullismo

Si distinguono sette diverse condotte di cyberbullismo:

1. **flaming**: o lite furibonda consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un *social* o in un *forum*. La caratteristica del *flaming* è, dunque, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti digitali frequentati da diversi internauti. Detta caratteristica differenzia il *flaming* dall'*harassment*. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione (ex art. 595, c.3 c.p.) e molestia o disturbo alle persone (ex art. 660 c.p.);
2. **harassment**: o molestia consiste nell'invio ad una persona, ripetuto nel tempo e attraverso la rete in rapporto *one-to-one*, di messaggi insultanti e volgari. La condotta potrebbe integrare l'illecito civile di ingiuria (ex art.4 DLgs 15/01/2016, n.7) oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori (ex art.612-bis c.p.);
3. **cyberstalking**: o molestia informatica consiste in un comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La condotta integra i reati di diffamazione, istigazione al suicidio (ex art.580 c.p.), omicidio (ex art.575 c.p.), violenza privata (ex art.610 c.p.), minaccia (ex art.612 c.p.), atti persecutori, e molestia o disturbo alle persone;
4. **denigration**: o denigrazione consiste nell'attività offensiva intenzionale di danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata (ex art.615-bis c.p.), divulgazione di materiale pedopornografico (ex art.600-ter, c.3 c.p.), e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (ex art.612-ter c.p.);
5. **impersonation**: o personificazione consiste nella violazione di un account e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso account. La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona (ex art.494 c.p.), accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (ex art.615-ter c.p.) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (ex art.615-quater c.p.), sottrazione e soppressione di corrispondenza (ex art.616 c.p.) e frode informatica (ex art. 640-ter c.p.);
6. **outing and trichery**: o rivelazione e inganno consiste nel tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi propagato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. La condotta può integrare i reati di

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.

sig.ra Rosaria Morra


diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima (ex art.528 c.p.);

7. **exclusion:** o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

3. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti in episodi di bullismo e di cyberbullismo consumati a scuola e sovente penalmente rilevanti sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie:

- A) **bullo:** soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri;
- B) **vittima:** soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali, che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive;
- C) **terzi:** sono i "pari" alla cui presenza si svolgono gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola. Sono distinti in:
- **bulli passivi o bulli gregari**, sono "pari" che partecipano all'azione aggressiva come sostenitori o meri esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo. Le loro azioni aggressive sono un mezzo di "riscatto sociale" davanti ai coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono. Il bullo gregario subisce il fascino del bullo e del gruppo e compie azioni che mai avrebbe neppure ipotizzato, senza dare particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa;
 - **spettatori passivi**, sono "pari" che per paura e timore non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari. Essi sono esenti da responsabilità penale, la cui condotta è determinata a volte anche da disumana indifferenza solidale nei confronti della vittima;
 - **difensori della vittima**, sono "pari" dotati di particolare maturità psico-fisica e che, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti;
- D) **scuola:** in forza delle disposizioni di legge sulla materia, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- E) **famiglie:** sia del bullo che della vittima, sono coinvolte a diverso titolo. Sulle famiglie del bullo grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime, la famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

4. Le tutele a favore della vittima

4.1. Le tutele penalistiche


Spesso la singola condotta di bullismo e cyberbullismo è penalmente rilevante, potendo integrare una o più condotte offensive di beni della vita previste dal vigente codice penale.

Le ipotesi di reato che le condotte di bullismo e cyberbullismo possono integrare:

- diffamazione, ex art. 595 c.p.
- calunnia, ex art. 368 c.p.
- simulazione di reato, ex art. 367 c.p.

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.

s. s. Rosaria Monda


- minaccia, ex art. 612 c.p.
- atti persecutori, ex art. 612-bis c.p.
- molestia o disturbo alle persone, ex art. 660 c.p.
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ex art. 612-ter c.p.
- interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615-bis c.p.
- divulgazione materiale pedopornografico, ex art. 600-ter c.p.
- percosse, ex art. 581 c.p.
- lesione personale, ex art. 582 c.p.
- rissa, ex art. 588 c.p.
- istigazione a delinquere, ex art. 414 c.p.
- istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, ex art. 414-bis c.p.
- istigazione a disobbedire alle leggi, ex art. 415 c.p.
- violenza privata, ex art. 610 c.p.
- violenza sessuale, ex art. 609-bis c.p.
- atti sessuali con minorenni, ex art. 609-quater c.p.
- corruzione di minorenni, ex art. 609-quinquies c.p.
- sostituzione di persona, ex art. 494 c.p.
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, ex art. 615-ter c.p.
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici,
 - ex art. 615-quater c.p.
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, ex art. 616 c.p.
- frode informatica, ex art. 40-ter c.p.
- furto, ex art. 624 c.p.
- danneggiamento, ex art. 635 c.p.
- istigazione al suicidio, ex art. 580 c.p.
- omicidio preterintenzionale, ex art. 584 c.p.
- omicidio, ex art. 575 c.p.

Il reato di ingiuria, previsto dall'art. 594 c.p., è stato abrogato e depenalizzato dall'art. 1 del D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 7.

4.2. Le leggi n. 71/2017 e n. 70/2024

La Repubblica Italiana è stata il primo Stato al mondo a dotarsi di una legge specifica in materia di cyberbullismo, la legge 29 maggio 2017, n. 71. La legge richiamata, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, oggi contrasta anche il fenomeno del bullismo.

Finalità della legge è prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di educare i figli.

Ai sensi dell'art. 2 della L. n.71/2017, ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la tutela sul minore, che abbia subito atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi suo dato personale (ex art.4 Reg UE 679/2016), diffuso nella rete internet.

Qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto e entro le 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, all'Autorità garante per la protezione dei dati personali,

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.

sig.ra Rosaria Morra



la quale dovrà provvedere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

Ai sensi dell'art. 7 della L. n.71/2017, nei casi in cui non sia già stata proposta querela (ex art.120 c.p.) o non sia già stata presentata denuncia (ex artt. 332 e 333 c.p.p.) per il reato di diffamazione o di minaccia o di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, commessi anche mediante la rete internet da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne, i genitori/tutori della vittima o lo stesso minore leso (l'art.120, c.3 c.p. prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni può esercitare il diritto di querela) può produrre istanza di ammonimento al questore.

Se l'istanza è ritenuta fondata, il questore procederà ad ammonire oralmente il minore in presenza di almeno un genitore/tutore, invitandolo con specifiche prescrizioni a tenere una determinata condotta conforme alla legge. Di tale ammonimento è redatto processo verbale, che viene rilasciato in copia sia al richiedente l'ammonimento che al soggetto ammonito.

L'ammonimento questorile è, pertanto, una misura monitoria di "diritto mite", finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive, ma anche a preservare l'autore dei fatti, in ragione della minore età, da un possibile processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti.

Inoltre la L. n.71/2017 pone in capo a ciascuna istituzione scolastica determinati obblighi finalizzati a prevenire e contrastare efficacemente le condotte di bullismo e cyberbullismo.

In particolare l'art. 5, c. 1 prevede in capo al dirigente scolastico, che nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, che coinvolgano studenti iscritti presso l'istituto scolastico che dirige, salvo che il fatto costituisca reato, l'obbligo di provvedere affinché vengano assicurate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Dette sanzioni disciplinari possono essere irrogate congiuntamente, previo parere favorevole del minorenne e dei genitori/tutori, ad un progetto educativo avente finalità rieducativa e riparativa. Nei casi più gravi ovvero in presenza di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità giudiziarie competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative.

Per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo esiste il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente ed attivo nell'intero arco delle 24 ore, avente il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, di informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata, anche mediante una funzione di geolocalizzazione attivabile dallo smartphone dell'utilizzatore e un servizio continuo di messaggistica istantanea.

5. Le responsabilità


5.1. La responsabilità del bullo

Per la vigente legge penale le responsabilità del bullo sono correlate all'età nel momento in cui è commesso il fatto illecito:

- non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni (ex art.97 c.p.), tuttavia il minore di 14 anni può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri (ex art.203 c.p.). Al minore socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice (ricovero in riformatorio giudiziario o nella libertà vigilata);
- è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere (la capacità di intendere è la capacità della persona di comprendere il valore sociale delle proprie azioni, mentre la capacità di volere consiste nell'attitudine della persona a determinarsi autonomamente. In tali casi la pena è diminuita).

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
sig.ra Rosaria Morra



Il minore di età superiore agli anni 14 che abbia compiuto atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti di altro minorenne può essere ammonito dal questore. L'ammonizione questorile postula da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età. Nel caso di reiterazione delle condotte di bullismo e cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene incardinato d'ufficio il processo penale e aggravata l'irrogazione della pena.

Le norme previste dalla legge n.71/2017 e s.m.i. non si applicano al soggetto che abbia compiuto i 18 anni di età.

5.2. La responsabilità del “bullo passivo”

Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante.

Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante, qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera.

Ai sensi dell'art.2055 c.c. se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

5.3. La responsabilità dello “spettatore passivo”

Sono spettatori passivi quei “pari” che per paura e timore non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni.

La rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo e la contestuale adesione ad una logica di omertà finiscono con il legittimare l'arroganza del bullo. Al contrario una coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, possono decretarne la sua caduta.

Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi, tuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

5.4. La responsabilità dei genitori

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori (ex art.2048, c.1 c.c.). Si ricorda che la legge attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione (ex art.147 c.c., rubricato “Doveri verso i figli”).

Se il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri, i genitori sono liberati dalla responsabilità civile, solo se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto (ex art. 2048, c.3, c.c.).

5.5. La responsabilità del personale scolastico

I docenti sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando* e responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza (ex art.2048, c.2 c.c.). Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto (ex art.2048, c.3, c.c.).

Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto “vincolo di solidarietà” tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale docente dall'altro, quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione.

Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta,

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola

Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.

sig.ra Rosaria Morra



informerà immediatamente i genitori/tutori dei minori coinvolti e attiverà *ipso facto* adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

Il personale scolastico, pubblico ufficiale per l'art.357, c.1 c.p., che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (ex art.331 c.p.p. rubricato "Denuncia da parte di pubblici ufficiali). Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa (art.361 c.p.)

6. Gli organi scolastici permanenti C/ bullismo e cyberbullismo

La legge 71/2017, così come novellata dalla legge 70/2024, congiuntamente al D.M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*", hanno previsto organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola: referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, team antibullismo e team per l'emergenza.

6.1 Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

È un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, L. 71/2017 ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto. Suoi compiti specifici:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- fornisce consulenza al personale scolastico tutto;
- cura la formazione del personale scolastico tutto;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie;
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto;
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza;
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il modello di "*prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo*";
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio;
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.


6.2 Team antibullismo

Il team è costituito:

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.

sig.ra Rosaria Morra



- dal dirigente scolastico;
- referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- dall'animatore digitale;
- dal costituendo centro di informazione e consulenza psicologica presso la scuola;
- da un counselor presso lo sportello di ascolto psicologico;
- dal presidente del Consiglio d'Istituto;
- dai rappresentati degli studenti presso il Consiglio d'Istituto.

Il team è presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico con il compito di individuare le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individua i più opportuni strumenti per realizzare le forme di prevenzione previste dal D.M. n.18/2021: prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e la prevenzione terziaria o indicata.

6.3 Il team per l'emergenza

È costituito:

- dal dirigente scolastico;
- dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- dall'animatore digitale;
- dal costituendo centro di informazione e consulenza psicologica presso la scuola;
- da un counselor presso lo sportello di ascolto psicologico;
- dal coordinatore dell'Area BES;

Il team è presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo. Compiti specifici:

- riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- istruisce il caso, redigendo dettagliato rapporto;
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe;
- qualora necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali: servizi sanitari territoriali, servizi sociali, Polizia postale, forze di polizia, associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione;
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

7. Le prevenzioni scolastiche C/ bullismo e cyberbullismo

Intervenire sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo impone alla scuola di adottare una politica fatta di azioni coordinate coinvolgenti tutte le figure adulte (docenti, personale non docente, dirigente, genitori) affinché si assumano la responsabilità del compito educativo nei confronti degli studenti.


La principale misura su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è la prevenzione.

Possono essere programmati corsi di formazione per il corpo docenti con esperti del settore. (Piattaforma Elisa- Polizia di Stato e altre figure presenti sul territorio). Questo al fine di fare in modo che, chi sta a contatto con i ragazzi, possa avere validi strumenti conoscitivi per essere in grado di:

- a) sensibilizzare e lavorare sull'intero gruppo classe per la condivisione di regole di convivenza civile attraverso metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona;
- b) cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano in ambito scolastico;
- c) individuare e capire i sintomi derivanti da sofferenza dovuta al bullismo e cyberbullismo;

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.

sig.ra Rosaria Morra


d) i docenti sono messi a conoscenza della piattaforma on-line dedicata ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo www.generazioniconnesse.it al fine di garantire una maggiore consapevolezza sul tema.

Fa parte della prevenzione anche la capacità di individuare il problema, ovvero coglierne i sintomi. I sintomi osservabili:

- le vittime corrono il rischio di manifestare il disagio innanzitutto attraverso sintomi fisici (es. mal di pancia, mal di testa) o psicologici (es. incubi, attacchi d'ansia), associati ad una riluttanza nell'andare a scuola. In caso di prevaricazioni protratte nel tempo, le vittime possono intravedere come unica possibilità per sottrarsi al bullismo quella di cambiare scuola, fino ad arrivare in casi estremi all'abbandono scolastico; alla lunga, le vittime mostrano una svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, problemi sul piano relazionale, fino a manifestare, in alcuni casi, veri e propri disturbi psicologici, tra cui quelli d'ansia o depressivi;
- i bulli possono invece presentare: un calo nel rendimento scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole che possono portare, nel lungo periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o ad agire comportamenti aggressivi e violenti in famiglia e sul lavoro;
- gli osservatori invece vivono in un contesto caratterizzato da difficoltà relazionali che aumentano la paura e l'ansia sociale e rafforza una logica di indifferenza e scarsa empatia, portando i ragazzi a negare o sminuire il problema.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere sono tenuti a darne segnalazione tempestiva alla famiglia dell'alunno. È comunque sempre opportuno non agire mai individualmente, ma insieme ai docenti del team/consiglio di classe informando tempestivamente il Dirigente scolastico.


Sempre nella prevenzione è importante agire su:

a) sicurezza informatica e formazione: un primo tipo di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; l'Istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente all'uso dei cellulari e smartphone. Si provvederà inoltre ad una formazione specifica rivolta agli studenti, ai docenti e ai genitori per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali. È importante che i genitori conoscano le proprie responsabilità, le conseguenze legali dei comportamenti dei figli e che siano consapevoli delle necessità di un'adeguata vicinanza cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli;

b) interventi educativi: le azioni educative devono essere rivolte al bullo, alla vittima e agli spettatori, che possono rivestire una funzione sia attiva (ad esempio scaricando e diffondendo in rete il materiale postato dal cyberbullo) sia passiva (limitandosi a rilevare gli atti di cyberbullo rivolti ad altri). Gli interventi educativi saranno effettuati: dai docenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di Enti e associazioni presenti sul territorio (Polizia di Stato ecc.).

La pianificazione degli interventi preventivi prevede azioni nei confronti degli studenti:

1. istituzione di momenti organizzati nel corso dell'anno scolastico per sensibilizzare sul tema del bullismo e del cyber bullismo;
2. proiezione di filmati a tema o l'organizzazione di incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo o il bullismo;
3. educazione trasversale per promuovere le competenze sociali;
4. attivare, ove possibile, uno sportello di ascolto psicologico utile per supportare le eventuali vittime e collaborare con i docenti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyberbullismo;
5. predisposizione di un contenitore per le segnalazioni di episodi gravi che garantisca l'anonimato;
6. attivazione della casella di posta elettronica per permettere agli alunni di inviare alla scuola le segnalazioni: casella.amicapavo@libero.it;



c) azioni nei confronti dei genitori: coinvolgimento attivo delle famiglie, principali responsabili dell'educazione degli studenti, in un percorso che prevede l'intervento anche di altri enti e del territorio. Sarà a disposizione dei genitori una sezione dedicata sul sito web della scuola con i riferimenti alle principali autorità in materia per consentire l'adeguata informazione e formazione delle famiglie sui temi concernenti del cyberbullismo.

- Generazioni connesse: <http://www.generazioniconnesse.it> Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di internet
- Commissario di Polizia dello Stato postale: <https://www.commissariatodips.it>

7.1. La prevenzione primaria

La *prevenzione primaria o universale* consiste in azioni comuni rivolte a tutta la popolazione scolastica, con la finalità di promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra studenti e un senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola.

Si ritiene che la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consista nell'adozione di una continua politica scolastica in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto.

Per captare situazioni di particolare disagio utile è il servizio interno ascolto psicologico presso il relativo sportello ed il servizio svolto dal centro di informazione e consulenza psicologica.

La somministrazione di questionari anonimi esplorativi all'intera popolazione scolastica intende, invece, avere contezza generale del fenomeno. In punti di raccolta fisica – le cosiddette “cassette con il nodo blu” – gli studenti possono riferire per iscritto stati di disagio o denunciare condotte di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima. Attraverso la somministrazione agli studenti di elaborati scritti *ad hoc*, per il tramite dei docenti curriculari del dipartimento di lingua e letteratura italiana, il consiglio di classe potrà avere contezza delle medesime situazioni di disagio personale.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un disagio o malessere dello studente segnalano, per il tramite del coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe da parte del docente coordinatore.

Parimenti segnalano senza indugio, secondo le stesse modalità, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti dell'allievo ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore forma di prevenzione viene implementata attraverso interventi di tipo educativo:

- celebrazione della “giornata del rispetto” (in data 20 gennaio), quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione;
- la partecipazione alla “giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” (7 febbraio);
- incontri con la Polizia postale;
- promozione di incontri dedicati sulla materia con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, avvocati;
- momenti formativi estesi alle famiglie e agli insegnanti;
- previsione del percorso didattico di Educazione Civica “Lotta al bullismo e cyberbullismo” a tutte le classi a rischio e in particolar modo nelle classi dove siano manifeste criticità.

7.2. La prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria o selettiva prevede azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un clima positivo improntato al rispetto reciproco

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola

Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.

sig.ra Rosaria Morra



tra pari e della pacifica convivenza in classe. Azioni specifiche da porre in essere da parte del consiglio di classe:

- osservazione sistematica dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime;
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe;
- coinvolgimento attivo delle stesse famiglie;
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare;
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- ricorso alle tecniche di *role playing* e di *problem solving* e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà;
- avvio di programmi di *peer-education*;
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati;
- partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla "giornata del rispetto"
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe, che riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

7.3. La prevenzione terziaria

La prevenzione terziaria o indicata viene implementata dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe medesimo capaci, in potenza e a breve, di integrare condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo o di essere sussunti in cornici edittali penalistiche. La sua finalità è il cosiddetto "recupero anticipato dello studente".

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima;
- ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo;
- comunicazione alla famiglia del potenziale bullo;
- comunicazione alla famiglia della potenziale vittima;
- comunicazione al dirigente scolastico;
- comunicazione al referente scolastico dell'area bullismo e cyber bullismo;
- comunicazione allo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola;
- comunicazione al counselor presso lo sportello di ascolto psicologico;
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che lo studente deve osservare;
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
sig.ra Rosaria Morra



- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- avvio di programmi di *peer-education*;
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati;
- partecipazione della famiglia del potenziale bullo ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati;
- partecipazione della famiglia della potenziale vittima ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati;
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla "Giornata del rispetto";
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

8. Le sanzioni disciplinari scolastiche

Studenti, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico dell'Istituto, qualora vengano a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne devono dare informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente attiva nei confronti dello/gli studente/i attori di comportamenti di bullismo/cyberbullismo, le seguenti fasi della procedura al fine di individuare e mettere in atto provvedimenti non di carattere punitivo, ma educativo e di sanzionarli sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente Regolamento:

1. PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati;
2. SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine;
3. TERZA FASE: azioni e possibili provvedimenti:
 - a) supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile;
 - b) comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altro);
 - c) comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione);
 - d) convocazione straordinaria del Consiglio di classe interessato;
 - e) valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivi lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
 - f) adozione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
 - g) qualora la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.


In riferimento alle sanzioni disciplinari da adottare si ricorda che la Costituzione italiana, dopo avere affermato il principio di personalità della pena (ex art.27, c.1 Cost.), stabilisce che le pene devono essere proporzionate e tendere alla rieducazione del reo (ex art.27, c.3 Cost.).

Posto che la scuola è luogo di formazione e di educazione e concorre alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, l'art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" statuisce, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento richiamati, quanto segue:

- a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
sig.ra Rosaria Morra




- b) la responsabilità disciplinare è personale
- c) nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- d) nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- e) in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
- f) le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
- g) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale
- h) il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni
- i) nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica
- j) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo
- k) nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola
- l) le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le condotte riportate in tabella, se opportunamente accertate, integranti condotte di bullismo e cyberbullismo vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel pieno rispetto del vigente "Regolamento di disciplina degli studenti", Capo IV del Regolamento del Consiglio di Istituto, delibera del Consiglio di Istituto n.30 del 7 giugno 2018:

Infrazione	Condotta	Sanzione
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	Lo studente, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura e/o diffonde a terzi senza consenso degli interessati, foto, video e audio	Secondo il principio della proporzionalità e gradualità sono irrogate le sanzioni previste dall'art.37 del "Regolamento di disciplina": 1. ammonizione 2. avvertimento scritto 3. allontanamento dalle lezioni per massimo 3 giorni 4. allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni 5. allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni Le sanzioni disciplinari saranno accompagnate da provvedimenti disciplinari educativi, da individuare all'interno degli organi competenti (1)
Bullismo fisico	Aggressione fisica	
Bullismo verbale	Aggressione verbale	
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	
Flaming	Aggressione verbale in un <i>social</i> o in un <i>forum</i>	
Harassment	Aggressione verbale <i>one-to-one</i> in rete	
Cyberstalking	Atti persecutori in rete	
Denigration	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	
Impersonation	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	
Outing and trichery	Propagazione di confidenze altrui attraverso la rete	
exclusion	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
 Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
 sig.ra Rosaria Morra



(1) Provvedimenti disciplinari educativi da individuare:

- Discussione in classe e ristabilimento delle regole di comportamento.
- Incontri con il personale specializzato del SERT sia individuali (Counselling) che rivolti all'intera classe o agli studenti coinvolti;
- Lettera di scuse da parte del bullo o cyberbullo;
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto e conseguente relazione informativa rivolta alla classe.
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...) e successiva discussione in classe.
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari o di laboratorio, o presso enti del terzo settore.
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.
sig.ra Rosaria Morra



I.I.S.S. "GIUSEPPE PAVONCELLI**BULLISMO E CYBERBULLISMO****Questionario anonimo per studenti**

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze ripetute tra studenti.

Le domande riguardano la tua vita a Scuola dall'inizio delle attività didattiche fino ad oggi. Ti chiediamo quindi di rispondere pensando a tutto questo periodo.

Ti ricordiamo che uno studente subisce prepotenze quando un altro studente o gruppi di studenti, anche di Classi diverse, si comportano ripetutamente in uno dei seguenti modi:

- dicono cose cattive e spiacevoli;
- prendono in giro;
- offendono;
- escludono dal loro gruppo o non coinvolgono;
- danno calci, spinte, etc.;
- minacciano;
- dicono bugie o mettono in giro storie;
- inviano tramite web messaggi offensivi.

Invece non si tratta di prepotenze quando due studenti, all'incirca della stessa forza, litigano verbalmente tra loro o vengono alle mani. Ti saremmo molto grati se rispondessi con la massima sincerità.

- 1) **Quante volte hai subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?**
 - a) Mai.
 - b) Solo una volta o due.
 - c) Diverse volte.
 - d) Durante tutto l'anno scolastico.

- 2) **Nel corso di questo anno scolastico**
 - a) Sei stato picchiato?
 - b) Sei stato offeso?
 - c) Sei stato preso in giro?
 - d) Sei stato ignorato?
 - e) Sei stato escluso dalle attività?
 - f) Sei stato preso a calci e pugni?
 - g) Sei stato spinto o strattonato?
 - h) Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti?
 - i) Sei stato insultato?

- 3) **Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?**
 - a) Mai.
 - b) Solo una volta o due.
 - c) Diverse volte.
 - d) Durante tutto l'anno scolastico.

- 4) **Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?**
 - a) Sì.
 - b) No.

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
sig.ra Rosaria Morra



I.I.S.S. "GIUSEPPE PAVONCELLI"
MOD. "Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo"

MOD. "Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo"

Cognome e nome di chi compila la segnalazione

Data della segnalazione

La persona che ha segnalato l'episodio o gli atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è	la vittima	O
	un compagno della vittima	O
	uno studente dell'Istituto	O
	un genitore o il tutore della vittima	O
	altro	O
	un anonimo	O

Cognome e nome dei (presunti) bulli e dei loro (presunti) gregari e classi di appartenenza	Bullo 1
	Bullo 2
	Gregario 1
	Gregario 2
	Gregario 3

Descrizione sintetica dell'episodio


Quante volte gli episodi si sono ripetuti? (indicare numero e giorno/i in cui si sono verificati)

Data,

Il segnalatore

- (1) La presente segnalazione può essere consegnata, anche *brevi manu*, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al dirigente scolastico o depositata, anche in forma anonima, presso una delle "cassette con il nodo blu" presenti a Scuola.

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
 Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
 sig.ra Rosaria Morra


I.I.S.S. GIUSEPPE PAVONCELLI
Patto educativo di corresponsabilità ex art.31 DPR 21 novembre 2007, n.235

Studente (cognome e
nome)
classe/sezione indirizzo

Visto l'art.3 del DPR 235/07, rubricato "Patto educativo di corresponsabilità", finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;
Preso atto che la scuola è una comunità organizzata, dotata di risorse umane e materiali con tempi e organismi di interventi complessi di gestione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. del

TRA

il genitore/tutore dello
studente

E

il Dirigente scolastico dell'IISS G. Pavoncelli di Cerignola

si conviene e si stipula il presente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ



... in termini di ...	La SCUOLA si impegna a ...	Lo STUDENTE si impegna a ...	La FAMIGLIA si impegna a ...
OFFERTA FORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ garantire un'offerta formativa volta a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona e la sua realizzazione umana e culturale ✓ garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ✓ garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ condividere con gli insegnanti e la famiglia l'offerta formativa ✓ valorizzare l'Istituzione scolastica nel rispetto delle scelte educative e didattiche 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ condividere con gli insegnanti e il proprio figlio l'offerta formativa ✓ discutere e condividere con il proprio figlio le scelte educative e didattiche ✓ favorire e incentivare un'assidua frequenza del proprio figlio alle lezioni

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
sig.ra Rosaria Morra

... in termini di ...	La SCUOLA si impegna a ...	Lo STUDENTE si impegna a ...	La FAMIGLIA si impegna a ...
AZIONE EDUCATIVA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità dello studente ✓ favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento ✓ offrire iniziative concrete al fine di condividere il successo formativo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ condividere con gli insegnanti le linee educative e didattiche ✓ frequentare regolarmente le lezioni e assolvere agli impegni di studio in modo responsabile e nei tempi programmati e concordati con i docenti ✓ favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, partecipando in maniera propositiva alla vita scolastica 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ instaurare un positivo clima di dialogo nel rispetto delle scelte educative volto a favorire un atteggiamento di reciproca collaborazione e fiducia con i docenti ✓ collaborare con l'istituzione scolastica partecipando attivamente agli organismi collegiali ✓ tenersi costantemente aggiornata sul percorso didattico-educativo del proprio figlio
AZIONE C/ BULLISMO CYBERBULLISMO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ in azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria a porre in essere ogni misura azione atte a prevenire il fenomeno 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ si impegna a non adottare condotte che possono integrare il reato di bullismo e cyberbullismo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni di bullismo e cyber bullismo, di porre in atto ogni intervento educativo atto a promuovere il rispetto della persona

... in termini di ...	La SCUOLA si impegna a ...	Lo STUDENTE si impegna a ...	La FAMIGLIA si impegna a ...
COMUNICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati nel rispetto della privacy 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ riferire in famiglia tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti ✓ rispettare la privacy degli altri, non utilizzare impropriamente i dati di accesso non propri e non accedere, specialmente nel campo informatico, a documenti o informazioni non consentiti 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti ✓ sensibilizzare il proprio figlio al rispetto dell'informazione altrui e della riservatezza dei dati

... in termini di ...	La SCUOLA si impegna a ...	Lo STUDENTE si impegna a ...	La FAMIGLIA si impegna a ...
DISCIPLINA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ diffondere e a far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti (fumo, cellulari, ecc.) ✓ prendere adeguati provvedimenti disciplinari temporanei, in caso di infrazioni, ispirati al principio di gradualità e alla riparazione del danno ✓ stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute fisica e psicologica degli studenti 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando l'istituzione scolastica con tutte le sue norme di comportamento descritte nel regolamento d'istituto ✓ accettare e condividere eventuali provvedimenti disciplinari, in caso di infrazioni, in quanto hanno una finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino degli eventuali rapporti inquinati 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ a condividere con i docenti eventuali decisioni e/o provvedimenti disciplinari ✓ a discutere con il proprio figlio eventuali decisioni e/o provvedimenti disciplinari ✓ stimolare il proprio figlio ad una riflessione sugli episodi critici al fine di evitare i conflitti


I genitori/tutori dichiarano:

- a) di essere a conoscenza che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c.);
- b) di essere a conoscenza che la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.

sig.ra Rosaria Morra



- minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984);
- c) di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto e di impegnarsi insieme al proprio figlio a rispettarlo e a farlo rispettare.

per accettazione il genitore/tutore

.....
Firma leggibile

Il Dirigente scolastico

Il presente Codice Interno è depositato agli atti della scuola
Dato a Cerignola, addì 13 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
Sig.ra Rosaria Morra

